



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI AUTOSERVIZI SU GOMMA

Normativa Generale

Aggiornata al 25/02/2025





Sommario

Definizioni	3
Articolo 1: Istituzione del Sistema di Qualificazione	6
Articolo 2: Soggetti ammessi alla Qualificazione e utilizzo della piattaforma.	7
Articolo 3: Istanza, durata e tempi per la qualificazione	7
3.1 Modalità di presentazione dell'istanza	
3.2 Durata e tempi per la qualificazione	
Articolo 4: Classi d'interpello	
Articolo 5: Requisiti per la qualificazione e documenti a comprova	12
5.1 Requisiti per la qualificazione	12
5.2 Documenti e titoli per la Qualificazione	13
5.2.1. Documenti e titoli per la qualificazione in caso di avvalimento	
5.2.2. Ulteriori dichiarazioni	16
Articolo 6: Ulteriori tipologie di provvedimenti adottabili	17
6.1 Sospensione dell'Operatore Economico	17
6.2 Revoca della qualificazione	18
6.3 Riduzione/innalzamento Classe di Interpello	19
Articolo 7: Rinnovo della qualificazione	20
Articolo 8: Segnalazione delle variazioni, trasferimento della qualificazione e	
monitoraggio della qualificazione	20
8.1 Segnalazione delle variazioni	20
8.2 Trasferimento della qualificazione	
8.3 Monitoraggio della qualificazione	21
Articolo 9: Contributo per la qualificazione	21
Articolo 10: Selezione dei Soggetti da invitare a presentare offerta	22
Articolo 11: Comunicazioni e modalità di trasmissione	23
Articolo 12: Condizioni di utilizzo del sistema informatico e regole di condo	otta23
Articolo 13: Pubblicità	25
Articolo 14: Cancellazione volontaria	26
Articolo 15: Garanzie e manleva	26
Articolo 16: Trattamento dei dati personali	27
Articolo 17: Foro Competente	27
Articolo 18: Normativa applicabile	





Definizioni

Ai fini della presente Normativa Generale e dei relativi allegati si applicano le definizioni di seguito riportate:

- **Account**: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore economico/Fornitore l'accesso al Sistema informatico;
- ➤ "Aggiornamento": la modifica del perimetro di qualificazione acquisita con riferimento alla classe di interpello;
- ***BUSITALIA***: la Società BUSITALIA SITA NORD S.r.l. società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Trenitalia S.p.A. con sede amministrativa in Firenze, Viale Fratelli Rosselli, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con codice fiscale e numero d'iscrizione alla CCIAA 06473721006, capitale sociale sottoscritto e interamente versato € 73.000.000,00. BUSITALIA è la società che gestisce il procedimento di qualificazione degli Operatori economici per la fornitura di autoservizi su gomma beneficio di tutte le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- **"Candidato"**: l'Operatore Economico che ha presentato istanza di qualificazione;
- *Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore economico": la casella di Posta Elettronica Certificata indicata dall'Utente, al momento della presentazione dell'Istanza di Qualificazione, presso la quale il soggetto elegge domicilio per la ricezione di comunicazioni, richieste ed inviti e in generale, per l'attività svolta sul Portale Acquisti;
- ➤ "Casella di posta elettronica certificata del Portale Acquisti di BUSITALIA": la casella di posta elettronica certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni inerenti all'attività svolta sul Portale; il soggetto gestore del "Portale Acquisti di BUSITALIA" è BUSITALIA SITA NORD;
- **"Categoria merceologica"** (di seguito anche c.m.): la singola merceologia di specializzazione per la quale può essere richiesta la qualificazione. La presente Normativa è specifica per la categoria merceologia "Autoservizi su gomma";
- *Classe di interpello" (di seguito anche c.i.): definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore Economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore Economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti;
- **D.Lgs. n. 36/2023**: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;





- *Diniego della qualificazione": l'esito negativo del procedimento di qualificazione, che non consente l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco Fornitori Qualificati;
- ➤ "Domanda di iscrizione": il documento elettronico contenente la dichiarazione resa dall'Operatore Economico attestante l'inserimento e/o l'aggiornamento delle informazioni e della documentazione inerenti all'istanza di qualificazione presentata sul Portale Acquisti;
- **"Estensione"**: l'ampliamento della qualificazione ad altra/e categoria/e rispetto a quella/e alla/e quale/i l'Operatore economico risultava già qualificato;
- *Elenco Fornitori Qualificati": l'Elenco Integrato degli Operatori Economici che, dotati di specifici requisiti d'ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali e interessati a partecipare alle procedure competitive per gli affidamenti di prestazioni di servizi, di forniture di beni ed esecuzione di lavori con le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, hanno ottenuto la qualificazione ad una o più categoria/e merceologica/e;
- *Firma Digitale*: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un Sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- *Fatturato Specifico": fatturato realizzato dal fornitore per attività assimilabili alla categoria merceologica per la quale si sta chiedendo la qualificazione.
- Fatturato Globale": fatturato realizzato dal fornitore come evidenziato nel punto "A" del conto economico d'esercizio oppure dal rigo VE 50 della dichiarazione IVA.
- ▶ "Gestore del Sistema Informatico": il soggetto del quale si avvale Busitalia Sita Nord S.r.l. quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informatico; segnatamente, il gestore del Sistema informatico è incaricato BUSITALIA dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- ➤ "Impresa ausiliaria": l'impresa dei cui requisiti ai fini dell'istanza di qualificazione il Candidato può avvalersi.
- "Istanza di qualificazione": la candidatura completa di tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla Normativa attraverso la quale i candidati richiedono la qualificazione alla categoria/e merceologica/e.
- Normativa Generale": il presente documento (denominato anche "Normativa") ovvero l'insieme delle regole specifiche e proprie di BUSITALIA per la qualificazione degli operatori economici;
- *Operatore economico/fornitore": la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la prestazione di servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura la fornitura di beni, la realizzazione di lavori o opere;





- **Operatore economico Qualificato**: Operatore economico che, a seguito della presentazione dell'istanza, ha ottenuto la qualificazione e conseguentemente la possibilità di essere invitato e partecipare alle procedure competitive indette dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, qualora queste ultime ritengano di avvalersi dell'Elenco Fornitori Qualificati;
- ➤ "Operatore Plurisoggettivo": Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- "Portale Acquisti Busitalia" o "Portale Acquisti" o "Portale": s'intende l'ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo, per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni al Sistema di Qualificazione sia le gare on line; per la presente procedura si intende il Portale Acquisti di BUSITALIA accessibile all'indirizzo https://eprocurement.gruppofs.it/
- **"Qualificazione"**: l'esito positivo del procedimento di qualificazione che determina l'iscrizione dell'Operatore economico nell'Elenco Fornitori Qualificati e la conseguente possibilità di essere invitato alle procedure competitive
- *Registrazioni del Sistema Informatico": le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione del Sistema di Qualificazione;
- *Revoca della qualificazione": il provvedimento adottato nei confronti di un Operatore economico già qualificato che comporta la perdita totale o parziale delle Qualificazioni e della conseguente possibilità di essere invitato a procedure competitive;
- *Riduzione/innalzamento classe di interpello": la riduzione ovvero l'aumento della Classe d'interpello per le categorie a cui l'Operatore economico è già qualificato;
- *Rinnovo": la nuova qualificazione per ulteriori tre anni, alla scadenza del periodo di validità della precedente;
- *Servizio Emergenziale**: Servizi automobilistici sostitutivi e/o integrativi di un servizio ferroviario per una determinata relazione, connessi ad interruzioni accidentali della circolazione dei treni e/o ad anormalità che impattano su regolare svolgimento dell'esercizio ferroviario. Per autoservizi in emergenza si intendono sia i servizi commerciali che comportano il trasporto di viaggiatori, sia i servizi di disponibilità oraria di automezzi presso le sedi e nei tempi indicati all'atto della richiesta;
- **"Sistema"**: il Sistema di qualificazione di Operatori economici che forniscono autoservizi su gomma per le esigenze aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ➤ "Sistema informatico": il Sistema che consente la tenuta e la gestione del Sistema di Qualificazione di BUSITALIA;
- *Sospensione dell'Operatore Economico": il provvedimento adottato nei confronti dell'Operatore economico Qualificato che comporta la temporanea impossibilità per l'Operatore di essere invitato alle procedure competitive, per alcune o per tutte le categorie.





➤ "Utente/i del Sistema Informatico": ogni soggetto che opera nel Sistema informatico, ivi compresi BUSITALIA – SITA NORD S.r.l., il Gestore del Sistema informatico, gli Operatori economici interessati, nonché eventuali altri soggetti a cui è consentito l'utilizzo del Sistema Informatico.

Articolo 1: Istituzione del Sistema di Qualificazione

Ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. n. 36/2023 è istituito, presso BUSITALIA, il Sistema di Qualificazione di Operatori economici per la categoria merceologica autoservizi su gomma per le esigenze di tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Sistema ha lo scopo di definire un "Elenco Fornitori Qualificati" per la categoria merceologica autoservizi su gomma, per gli operatori economici dotati di specifici requisiti d'ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali e interessati a partecipare alle procedure competitive per gli affidamenti relativi alla summenzionata categoria merceologica per le esigenze di tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

I soggetti da invitare alle procedure di selezione o destinatari di affidamenti diretti vengono individuati, di norma e salvo diverse previsioni normative, in ragione della loro iscrizione nell' "Elenco Fornitori Qualificati".

Resta ferma, altresì, la facoltà di BUSITALIA di procedere all'affidamento in appalto dei servizi, ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.Lgs n. 36/2023.

Quando l'istanza di qualificazione viene conclusa con esito positivo, gli operatori economici sono qualificati per la categoria merceologica autoservizi su gomma secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4.

Il Sistema di Qualificazione è regolato dai seguenti documenti:

- Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 178-556047 in data 15/09/2023;
- il presente documento, denominato "Normativa Generale";
- Allegato 1 alla Normativa Generale, denominato "Schema di Dichiarazione cumulativa";
- Allegato 1A alla Normativa Generale, denominato "Dichiarazione conflitto di interessi"
- Allegato 2 alla Normativa Generale, denominato "Schema di "Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA";
- Allegato 3 alla Normativa Generale, denominato "Dichiarazione Servizi Resi".
- Allegato 4 alla Normativa Generale, denominato "Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo".

Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del Procedimento è, per la fase di esperimento della presente procedura e per la gestione del Sistema, il responsabile della Direzione Acquisti e Spending Analysis di Busitalia - Sita Nord s.r.l.





Articolo 2: Soggetti ammessi alla Qualificazione e utilizzo del portale

Possono accedere al processo di qualificazione gli Operatori economici stabiliti o con sedi produttive in Stati membri dell'Unione Europea oppure in Paesi riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 36/2023.

È fatto divieto di presentare istanza di Qualificazione come componente di un soggetto riunito in ATI/RTI o altre forme di associazione temporanee. Diversamente, per le procedure di gara, il soggetto qualificato e invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di Operatori Economici riuniti, se previsto nella lex specialis di gara.

Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema i Soggetti che intendono avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie, con le modalità riportate al successivo articolo 5.2.1. In relazione a ciascuna procedura si osservano le previsioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

La procedura di qualificazione è interamente gestita con sistemi telematici attraverso il Portale Acquisti Busitalia.

I suddetti sono tenuti ad utilizzare la piattaforma secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente normativa, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamenti, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale e si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e le azioni necessarie atte ad evitare che si incorra in turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, causa di sospensione o revoca della qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Il Servizio Assistenza (supporto all'utilizzo tecnico/tecnologico della piattaforma) – salvo diverso avviso sul portale, ivi incluse sospensioni eccezionali – è contattabile dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 CET (Central European Time).

Articolo 3: Istanza, durata e tempi per la qualificazione

3.1 Modalità di presentazione dell'istanza

Gli Operatori economici che intendono avanzare Istanza di Qualificazione sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica tramite il Portale Acquisti, in risposta alla "Richiesta di Informazioni" (RDI) identificata, all'interno dal Progetto di Acquisto: tender_1539, col formato codice RdI: rfi_144, secondo le modalità ivi indicate, i seguenti elementi oltre che le proprie generalità, i dati e le informazioni personali relative all'impresa:

a) Attestazione di versamento del contributo come previsto dall'art. 9;





b) Documentazione come previsto dall'art. 5.

L'istanza deve essere compilata e sottoscritta, dai seguenti soggetti:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società.

Il Candidato che intenda avvalersi di requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi del precedente articolo 2 deve presentare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, tutta la documentazione relativa sia ai requisiti di ordine generale, sia a quelli oggetto di avvalimento, prevista al successivo articolo 5.

Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata da un soggetto che si avvalga dei requisiti di un'impresa ausiliaria, che abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto.

L'Operatore economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata anche sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Istanza di Qualificazione presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad ottenere l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori Qualificati per la categoria merceologica autoservizi su gomma, senza che questa costituisca alcun vincolo in capo alle Società del Gruppo per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento, fermo restando che il suddetto Elenco rappresenta per le Società del Gruppo uno strumento di riferimento per la partecipazione alle procedure di selezione attinenti la summenzionata categoria merceologica.

L'istanza di Qualificazione e il conseguente accesso al Portale Acquisti tramite l'Account da parte degli Utenti comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente Normativa e nei documenti ivi richiamati.

Al fine di poter utilizzare il Sistema Informatico, gli Operatori economici interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware espressamente richiamata nella home page del Portale all'indirizzo https://eprocurement.gruppofs.it/, nonché i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema. L'istanza deve essere redatta in lingua italiana.

Qualora siano redatti in una lingua diversa dall'italiano, l'istanza di qualificazione ed ogni altro documento prodotto dal Candidato (dichiarazioni, documenti, certificati, ecc.) devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, di cui sia certificata la conformità al testo originale da parte di un'autorità consolare o diplomatica italiana con sede nel Paese in cui l'istanza, le dichiarazioni, i documenti di cui sopra sono stati redatti. La conformità al testo originale può essere certificata anche da una traduzione giurata.





3.2 Durata e tempi per la qualificazione

L'istanza di Qualificazione viene valutata da BUSITALIA secondo l'ordine progressivo in cui le istanze di qualificazione, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data di ricezione dell'Istanza stessa.

Qualora BUSITALIA ritenga che la decisione in merito alla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed è indicato il nuovo termine. BUSITALIA comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa, BUSITALIA richiede al Candidato, tramite Portale, di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione. In tali ipotesi, la decorrenza del termine dei sei mesi per il procedimento di qualificazione viene sospesa a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti sul Portale.

Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i soggetti istanti segnalino una o più variazioni nei requisiti d'idoneità, ai fini della decorrenza del termine dei sei mesi, rileva il termine in cui è pervenuta la segnalazione dell'ultima variazione intervenuta.

L'esito del procedimento di qualificazione è comunicato entro massimo quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Quando l'Istanza viene conclusa con esito positivo, l'operatore economico sarà inserito entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento nell'Elenco dei Fornitori Qualificati del Gruppo e potrà essere selezionato per partecipare a procedure competitive che attingono da tale Elenco dalla data del provvedimento positivo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile.

Nel caso di esito negativo, sono comunicate le motivazioni del diniego della qualificazione.

Nel caso in cui il Candidato abbia in corso con BUSITALIA o con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, BUSITALIA si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso.

Ai fini della qualificazione al Sistema, BUSITALIA si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai Soggetti Istanti.

La validità della qualificazione è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del provvedimento positivo della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo mantenimento.

Tale validità non verrà interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).





Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori Economici saranno eseguite a norma dell'articolo 11 della presente normativa.

Articolo 4: Classi d'interpello

A fronte del positivo esito dell'Istanza di Qualificazione viene attribuita all'Operatore economico una classe d'interpello.

Le classi d'interpello attribuibili sono contenute in tabella "Classi di Interpello".

La classe di interpello attribuita all'Operatore economico viene individuata attraverso la seguente formula:

$$C.I. = F_{gk}(1 + CAGR)$$

Dove F_{gk} = Fatturato globale medio del triennio preso in considerazione calcolato dai bilanci presentati come richiesto dall'art. 5.2 lett. j), moltiplicato per il fattore K ($F_g * K$)

Dove K= fattore correttivo basato sul valore del rapporto tra il fatturato specifico medio del triennio e il fatturato globale medio del triennio $(\frac{F_S}{F_a})$

Il valore K viene calcolato come segue:

Valore $\frac{F_s}{F_g}$	K
$\frac{F_s}{F_g} \le 0.25$	0.5
$0.25 < \frac{F_s}{F_g} \le 0.5$	0.6
$0.5 < \frac{F_s}{F_g} < 0.75$	0.75
$\frac{F_s}{F_g} \ge 0.75$	0.9

E dove CAGR = Tasso annuo di crescita composto del fatturato globale nel triennio concluso antecedentemente la data di domanda di qualifica

Il CAGR viene calcolato come segue: CAGR = $(\frac{f_{t_n}}{f_{t_0}})^{\frac{1}{t_n-t_0}} - 1$

Dove f_{t_0} è il valore del fatturato globale iniziale (al primo anno del triennio concluso antecedentemente la data di domanda di qualifica), f_{t_n} è il valore del fatturato globale finale





(all'ultimo anno del triennio concluso antecedentemente la data di domanda di qualifica), e t_n-t_0 è pari a 2 nel caso di calcolo sul triennio e pari a 1 nel caso di calcolo sul biennio.

Classi di interpello				
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000	
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000	
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000	
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000	
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000	
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000	
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000	
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000	
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000	
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000	
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000	
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000	
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000	

L'attribuzione della classe d'interpello sarà effettuata applicando le regole matematiche dell'approssimazione.

Gli Operatori economici Qualificati possono ricevere affidamenti fino a saturazione della classe di interpello.

La classe di interpello assegnata può essere saturata al verificarsi in subordine di uno dei seguenti due casi:

- raggiungimento di un fatturato specifico/importo delle prestazioni annuo con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello;
- raggiungimento di un importo cumulato annuale presunto degli affidamenti per la specifica categoria merceologica con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello.

L'anno viene inteso come anno solare.





Le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato hanno comunque la facoltà di affidare contratti all'Operatore economico oltre la classe di interpello assegnata, previa verifica della saturazione della capacità produttiva dell'Operatore economico sulla base delle prestazioni effettivamente richieste.

Quanto stabilito ai punti precedente non si applica agli affidamenti di servizi aventi natura emergenziale che, pertanto, non concorrono alla saturazione della classe di interpello.

Articolo 5: Requisiti per la qualificazione e documenti a comprova

5.1 Requisiti per la qualificazione

Al fine dell'ottenimento della qualificazione, i candidati devono soddisfare contemporaneamente i requisiti di seguito indicati. L'indisponibilità in capo all'Operatore economico, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il Diniego della Istanza di qualificazione. Il contributo di qualificazione non sarà in tale eventualità rimborsato.

A - Requisiti legali e di integrità

Il Candidato deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria, per l'affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l'Operatore Economico deve attestare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di partecipazione di Consorzi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

B - Requisiti economico-finanziari

Il Candidato deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato attestante che i rapporti intercorsi con il Candidato sono sempre stati regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non avendo mai avuto problemi di solvibilità. Tale requisito dovrà essere dimostrato secondo quanto specificato all'articolo 5.2.

C - Requisiti tecnico-organizzativi

Il Candidato deve:

- a) dimostrare il possesso del Certificato/Attestato di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE). n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e dalle disposizioni applicative e regolamentari emesse in merito dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
- b) dimostrare il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al Regolamento (CE). n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e alle disposizioni applicative e regolamentari emesse in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;





- c) dimostrare il fatturato globale realizzato dal Candidato per ognuno dei tre esercizi a partire da due anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza. Tale importo dovrà essere dimostrato secondo quanto specificato all'articolo 5.2.
- d) dimostrare il fatturato specifico realizzato dal Candidato per ognuno dei tre esercizi a partire da due anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza, con riferimento ad autoservizi su gomma, al fine dell'attribuzione della classe di interpello secondo la formula di cui all'articolo 4. Tale importo dovrà essere dimostrato secondo quanto specificato all'articolo 5.2;

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023:

- i) con riferimento ai requisiti relativi alla voce "A Requisiti d'ordine generale", "B Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria", "C Requisiti relativi alla capacità tecnica", lett. a) e b), i requisiti richiesti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa.
- ii) con riferimento ai requisiti relativi alla voce "C Requisiti relativi alla capacità tecnica", lett. c) e d): il requisito richiesto dovrà essere dimostrato dal soggetto plurisoggettivo nel suo complesso.

5.2 Documenti e titoli per la Qualificazione

Ai fini dell'istanza di qualificazione e della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente articolo 5.1, i candidati dovranno:

- a) formulare l'Istanza di Qualificazione a video, che verrà generata dal Portale;
- b) nel caso in cui l'Istanza sia presentata da un Procuratore, allegare copia della procura;
- c) allegare la Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l'Allegato n. 1 "Schema di Dichiarazione cumulativa", firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente, con la quale l'Operatore economico attesta l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice, nonché quant'altro riportato in detto schema ai fini della partecipazione alla presente procedura;
- d) allegare la Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l'Allegato n. 1A "Dichiarazione non sussistenza conflitto di interessi" firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente;
- e) allegare la Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo l'Allegato n. 2 "Schema di Dichiarazione sostitutiva CCIAA" firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente;
- f) allegare la Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo l'Allegato n. 4 "Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo" firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente;
- g) allegare una idonea referenza bancaria ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di cui al punto "B Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria" lett. a). La referenza bancaria dovrà essere rilasciata dagli istituti o intermediari specificatamente indicati, e





dovranno attestare che il Candidato ha sempre fatto fronte ai propri impegni e non ha mai avuto problemi di solvibilità. La referenza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto che la rilascia. È ammessa la possibilità di produrre in alternativa la scansione dei documenti originali corredati da un'autocertificazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal legale rappresentate del Fornitore;

- h) allegare il Certificato/Attestato di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada), ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di cui al punto "C Requisiti relativi alla capacità tecnica" lett. a);
- i) allegare l'Attestato di idoneità professionale di cui al Regolamento (CE). n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e dalle disposizioni applicative e regolamentari emesse in merito dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di cui al punto "C Requisiti relativi alla capacità tecnica" lett. b);
- j) allegare il bilancio d'esercizio per ciascuno dei tre anni a partire da due anni precedenti all'Istanza di Qualifica. Per i Candidati che non sono tenuti a redigere il bilancio d'esercizio è ammessa la presentazione della Dichiarazione IVA. Con riguardo all'esercizio precedente alla data di presentazione dell'istanza, nel caso in cui non sia possibile produrre la documentazione di cui sopra è ammessa la presentazione di una dichiarazione che riporti il "Totale valore della produzione" (punto A del conto economico) o il "Volume d'affari" (Rigo VE 50 della dichiarazione IVA). La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente dal Soggetto dichiarante. È ammessa la presentazione della dichiarazione con firma autografa, corredata da copia di documento di identità in corso di validità;
- k) allegare la dichiarazione, formulata secondo l'allegato 3 "Dichiarazione servizi resi", che riporti l'evidenza dei servizi di autotrasporto di persone su gomma effettuati con autobus, suddivisi per ciascuno dei tre anni a partire da due anni precedenti all'Istanza di Qualifica con espressa indicazione, per ciascun servizio reso, delle seguenti informazioni:
 - 1. il Committente (ragione sociale con indicazione se pubblico o privato);
 - 2. la tipologia del servizio;
 - 3. l'importo;
 - 4. l'anno di svolgimento del servizio reso.

La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente dal Soggetto dichiarante. È ammessa la presentazione della dichiarazione con firma autografa, corredata da copia di documento di identità in corso di validità.

l) allegare la documentazione a comprova della corretta esecuzione dei servizi resi e dichiarati nella dichiarazione di cui alla lettera j).





La comprova è fornita mediante la presentazione di almeno una tra le seguenti tipologie di documenti:

- o certificati di buona esecuzione rilasciati dall'amministrazione/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- o copia delle fatture quietanzate oppure dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Nel caso in cui il Committente sia una società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è sufficiente indicare nella dichiarazione in forma tabellare i servizi resi senza necessità di presentare documenti a comprova.

Resta inteso che ai fini dell'attribuzione della classe di interpello verranno presi in considerazione soltanto i servizi comprovati mediante la documentazione di cui sopra.

m) Allegare copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento da parte del Candidato dell'importo indicato dal successivo articolo 9, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative.

5.2.1. Documenti e titoli per la qualificazione in caso di avvalimento

Nel caso di avvalimento, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5.1 in capo all'impresa ausiliaria, della quale il Candidato intende avvalersi, ai sensi del precedente art. 2, deve essere dimostrato mediante la produzione della documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, ovvero allegando:

- a) una dichiarazione del Candidato medesimo resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o firmata digitalmente dall'interessato o con sottoscrizione autografa corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore:
 - o attestante l'avvalimento di tutti i requisiti o di specifici requisiti di cui al precedente articolo 5.1, lettere B e C, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
 - o con cui si impegna a comunicare a BUSITALIA, ai sensi del successivo articolo 11, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse dell'impresa ausiliaria di cui si avvale.
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o firmata digitalmente dall'interessato o con sottoscrizione autografa corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore:
 - o attestante il possesso dei requisiti di cui il Candidato intende avvalersi. La dichiarazione deve essere corredata dalla relativa documentazione di cui al precedente punto 5.2 del presente articolo relativa ai requisiti oggetto di avvalimento;
 - o con cui si obbliga, verso il Candidato e verso BUSITALIA a mettere a disposizione, in via esclusiva e irrevocabile, le risorse oggetto di avvalimento a favore del Candidato per tutto il periodo di validità della qualificazione;





- o con cui si impegna verso BUSITALIA a comunicare, entro 90 giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse al Candidato.
- c) una dichiarazione congiunta del Candidato e dell'impresa ausiliaria, dei cui requisiti detto Candidato si avvale, con la quale le due imprese si dichiarano responsabili in solido nei confronti di BUSITALIA, in relazione alle prestazioni oggetto degli eventuali contratti che il medesimo Candidato dovesse sottoscrivere con BUSITALIA.

Il requisito di cui all'Art.5.1 lett C a), ovvero l'iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada) non è ammissibile di avvalimento.

Ogni e qualsiasi dichiarazione resa dal Candidato o dall'eventuale impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà riportare una data non anteriore a 6 (sei) mesi e, qualora non firmata digitalmente, dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. In caso di pluralità di dichiarazioni rese dalla medesima persona fisica, sarà sufficiente produrre un'unica fotocopia del documento di identità del dichiarante.

5.2.2. Ulteriori dichiarazioni

Con la presentazione dell'istanza, l'Operatore dichiara altresì a video:

- l'integrale ed incondizionata accettazione della disciplina del Sistema di qualificazione, come definita negli atti elencati al precedente articolo 1;
- di aver preso visione dei principi enunciati nel Codice Etico del Gruppo FS S.p.A., pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione "Le regole del Gruppo" sottosezione "Codice etico";
- di aver preso visione dei principi e degli effetti del D.Lgs. 231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- di aver preso visione dei principi enunciati nel Modello Organizzativo di Gestione ex D.lgs.
 231/01 della Stazione Appaltante, pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione "Le regole del Gruppo" sottosezione "Modello Organizzativo di Gestione ex D.lgs. 231/01";
- di ben conoscere i suddetti principi e di impegnarsi a rispettarli.

Le suddette dichiarazioni risultano già preimpostate a video.

I candidati, che abbiano già presentato la documentazione idonea a comprovare anche solo parte dei requisiti necessari ai fini della qualificazione, possono, qualora essa sia ancora in corso di validità, evitarne l'ulteriore presentazione dichiarando che essa è già in possesso di BUSITALIA indicando la data del precedente inoltro.

Gli Operatori economici stranieri potranno soddisfare le attestazioni di cui ai punti precedenti con presentazione di certificati, dichiarazioni sostitutive o altra documentazione equipollente, con annessa traduzione in lingua italiana, secondo quanto disposto al comma 5 dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti per la qualificazione, BUSITALIA potrà svolgere attività di monitoraggio, anche tramite visite tecniche presso i candidati, nonché presso le imprese ausiliarie





dei cui requisiti detti Soggetti intendano avvalersi, ai sensi del precedente 2. Tali attività potranno essere delegate a società terze.

BUSITALIA si riserva la facoltà di verificare, anche chiedendo all'Operatore economico di presentare specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

Le domande pervenute non dovranno contenere riserve o variazioni rispetto al presente Sistema di qualificazione.

Articolo 6: Ulteriori tipologie di provvedimenti adottabili

6.1 Sospensione dell'Operatore Economico

Nel periodo di validità della qualificazione, BUSITALIA è in facoltà di procedere alla sospensione dell'Operatore Economico qualora sia accertato che

- a) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti minimi di qualificazione (Legali e di Integrità, Economico Finanziari e Tecnico Organizzativi) ovvero sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- b) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con BUSITALIA (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese);
- c) una qualunque tra le persone fisiche che hanno presentato Istanza di Qualificazione e/o hanno reso le dichiarazioni contenute negli Allegati 1 e 2, sia stata condannata con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per avere posto in essere comportamenti pregiudizievoli in relazione all'esecuzione di forniture o servizi resi nell'ambito di contratti stipulati con BUSITALIA o con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- d) non si renda disponibile, nei tempi indicati da BUSITALIA, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive;
- e) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti e/o abbia omesso ovvero ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio annuale e per il mantenimento della qualificazione.
- f) ovvero in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla presente Normativa Generale.

La sospensione comporta la temporanea impossibilità per l'Operatore economico di essere invitato alle procedure competitive.

L'Operatore economico nei cui confronti sia stata disposta la sospensione non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure competitive per la partecipazione alle quali la qualificazione sia un presupposto necessario né ricevere affidamenti diretti, relativamente alle categorie merceologiche per la quale risulta sospeso.





La sospensione ha durata fino alla dimostrazione della risoluzione delle cause che l'hanno determinata. Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, senza che sia stata dimostrata la cessazione o la risoluzione delle cause alla base del provvedimento, BUSITALIA procederà alla revoca della qualificazione.

In caso di Sospensione della Qualificazione, BUSITALIA concede all'Operatore Economico interessato la facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni.

Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori Economici saranno eseguite a norma dell'articolo 11 della presente normativa.

6.2 Revoca della qualificazione

La Revoca della qualificazione è disposta da BUSITALIA qualora sia definitivamente accertato che l'Operatore economico qualificato:

- a) abbia perso anche soltanto uno dei requisiti minimi (Legali e di Integrità, Economico Finanziari e Tecnico Organizzativi) di qualificazione;
- b) abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
- c) abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, o abbia cessato o sospeso le attività;
- d) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di BUSITALIA;
- e) sia incorso nella sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento;
- f) inoltre, BUSITALIA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di disporre la revoca della qualificazione nel caso una qualunque tra le persone fisiche che hanno presentato Istanza di Qualificazione e/o hanno reso le dichiarazioni contenute negli Allegati 1 e 2, sia stata condannata con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per avere posto in essere comportamenti pregiudizievoli in relazione all'esecuzione di forniture o servizi resi nell'ambito di contratti stipulati con BUSITALIA o con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Qualora non sia già previsto dalla documentazione fornita dagli enti competenti in sede di verifica (come, ad esempio, nel certificato dell'Agenzia delle Entrate per le irregolarità fiscali), l'accertamento è da intendersi come definitivo laddove l'atto presupposto non sia più soggetto ad impugnazione.

In caso di Revoca della qualificazione, la società titolare della categoria, prima dell'adozione del provvedimento, concede all'Operatore Economico interessato la facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni.





La revoca della Qualificazione comporta, come conseguenza, la cancellazione dell'Elenco e quindi la perdita della possibilità da parte dell'Operatore economico di essere invitato a partecipare alle procedure di selezione.

Il provvedimento deve essere comunicato all'Operatore economico da parte di BUSITALIA entro massimo quindici giorni dalla data di adozione dello stesso con indicazione delle motivazioni che lo hanno determinato.

In caso di revoca della qualificazione, l'Operatore economico non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dalla data di adozione del relativo provvedimento¹. In tal caso, il procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'Operatore economico abbia dimostrato alla BUSITALIA, e quest'ultima abbia verificato, il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.

Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori Economici saranno eseguite a norma dell'articolo 11 della presente normativa.

6.3 Riduzione/innalzamento Classe di Interpello

La classe di interpello potrà essere oggetto di variazione da parte di BUSITALIA, durante il periodo di validità della qualifica, in almeno uno dei seguenti casi:

- a seguito di domanda di aggiornamento da parte dell'Operatore Economico;
- qualora BUSITALIA, in occasione di una verifica, ravvisi una variazione rilevante di uno qualsiasi degli elementi che concorrono alla definizione della classe di interpello dell'Operatore Economico qualificato;
- qualora BUSITALIA modifichi le regole che disciplinano la qualificazione.

Per quanto concerne i casi sopra descritti le variazioni delle classi di interpello produrranno i propri effetti dalla data di notifica della variazione all'Operatore Economico.

Gli Operatori economici Qualificati possono richiedere l'aggiornamento della classe di interpello qualora siano intervenute variazioni di uno qualsiasi degli elementi che concorrono alla definizione della classe di interpello. Al tal fine è necessario che l'Operatore economico Qualificato presenti richiesta accedendo al portale acquisti tramite la funzionalità di messaggistica. BUSITALIA provvederà quindi a sbloccare l'istanza di qualificazione relativa al soggetto richiedente, al fine di consentire all'Operatore economico di fornire la necessaria documentazione a comprova del possesso dei relativi requisiti. Tale istanza può essere effettuata dall'Operatore economico Qualificato una volta all'interno dell'anno solare.

Il provvedimento con il quale è disposta la riduzione/innalzamento della classe di interpello è comunicato all'Operatore economico Qualificato entro massimo quindici giorni dalla data di adozione dello stesso.

_

¹ In caso di condanna a non contrattare con la Pubblica Amministrazione, vale il diverso termine previsto dal provvedimento di condanna.





Nel caso di riduzione della classe di interpello sono indicate le motivazioni che l'hanno determinata.

Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori Economici saranno eseguite a norma dell'articolo 11 della presente normativa.

Articolo 7: Rinnovo della qualificazione

Gli operatori economici qualificati possono presentare istanza per il rinnovo triennale della qualificazione. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella qualificazione, la predetta istanza deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualificazione e corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata.

Nelle more del rinnovo la qualificazione in essere potrà essere mantenuta fino ad un massimo di sei mesi.

Ai fini del rinnovo, si applicano le medesime disposizioni della presente normativa che disciplina la qualificazione.

Articolo 8: Segnalazione delle variazioni, trasferimento della qualificazione e monitoraggio della qualificazione

8.1 Segnalazione delle variazioni

Gli Operatori economici Qualificati e i Candidati devono comunicare a BUSITALIA entro 30gg dal verificarsi dell'evento tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o durante il procedimento di qualifica. Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti gli Operatori Economici Qualificati si siano avvalsi ai sensi del precedente articolo 2.

Le variazioni devono essere comunicate e corredate dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare o valutare la qualificazione.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.

Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori Economici saranno eseguite a norma dell'articolo 11 della presente normativa.

8.2 Trasferimento della qualificazione

Nel caso in cui ad un Operatore economico Qualificato subentri un altro Operatore Economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata





originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo Operatore economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore Economico interessato la richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Laddove l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.

Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, l'eventuale trasferimento della Qualificazione, alle nuove condizioni, è disposto e decorre dalla data di delibera dello stesso.

8.3 Monitoraggio della qualificazione

BUSITALIA si riserva la facoltà di effettuare la sorveglianza sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 5 tramite verifiche periodiche a campione o in caso di ragionevole dubbio. Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli Operatori Economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze.

In tal senso BUSITALIA si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'Operatore Economico Qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Le attività di monitoraggio potranno essere effettuate anche tramite visite presso l'Operatore economico Qualificato nonché presso le imprese ausiliarie dei cui requisiti l'Operatore economico Qualificato si avvale ai sensi del precedente articolo 2. Tali attività di monitoraggio potranno essere delegate a società terze.

In caso di variazione dei requisiti di qualificazione BUSITALIA valuterà le conseguenti azioni riguardanti lo stato di qualificazione dell'Operatore economico Qualificato (es. sospensione, modifica della C.I., ecc.).

Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori economici saranno eseguite a norma dell'articolo 11 della presente normativa.

Articolo 9: Contributo per la qualificazione

L'avvio del procedimento di Qualificazione, ovvero di Rinnovo della Qualificazione, è subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento da parte del Candidato dell'importo indicato di seguito, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative.

	PRIMA
TIPOLOGIA	QUALIFICAZIONE
	E RINNOVO





Operatore Singolo	300,00 €
Operatore Plurisoggettivo	1000,00 €

Il contributo di qualificazione ha validità triennale.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di: BUSITALIA SITA NORD s.r.l.

Codice IBAN: IT91Z0306902922100000000538

Codice BIC: BCITITMM

Nel bonifico dovrà essere specificata la causale "Sistema di qualificazione autoservizi su gomma – C.D.C. K1011610 – denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale"

Potrà essere richiesta l'integrazione del contributo di qualificazione qualora risulti necessario procedere con le visite ispettive.

In caso di accoglimento, anche parziale, della richiesta di qualificazione, di esito negativo del procedimento di qualificazione, di dequalificazione, di sospensione della qualificazione o di cancellazione dal Sistema, non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla procedura.

Articolo 10: Selezione dei Soggetti da invitare a presentare offerta

Qualora intenda avvalersi dell'Elenco Fornitori Qualificati per la categoria merceologica autoservizi su gomma, BUSITALIA o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane invita gli Operatori economici Qualificati, tramite il Portale/Sistema Informatico, a presentare offerta.

È vietata la presentazione di offerta ad una medesima procedura di affidamento indetta ai sensi del presente Sistema quando è effettuata, da parte di Operatori economici Qualificati, sia in forma singola che come componente di uno o più Soggetti riuniti.

BUSITALIA si riserva la facoltà di vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di Operatori economici Qualificati in forma singola al Sistema, nei casi in cui, per le particolari condizioni di mercato correlate all'affidamento di alcuni servizi, il costituirsi di Soggetti riuniti può limitare la concorrenza.

Resta ferma, altresì, la facoltà di BUSITALIA di procedere all'affidamento in appalto dei servizi, ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.Lgs n. 36/2023.





Articolo 11: Comunicazioni e modalità di trasmissione

Le comunicazioni tra BUSITALIA e gli Operatori economici avvengono tramite lo strumento della "Messaggistica on line" disponibile all'interno la sezione dedicata del Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di qualificazione avvengono tramite lo strumento della "Messaggistica on line" disponibile all'interno la sezione dedicata del Portale, presso il quale l'operatore economico ha eletto domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a BUSITALIA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

Articolo 12: Condizioni di utilizzo del sistema informatico e regole di condotta

La procedura di qualificazione è interamente gestita con sistemi telematici attraverso il Portale Acquisti Busitalia.

L'accesso al Sistema Informatico o, comunque, l'operatività/qualificazione al Sistema di Qualificazione comportano l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nella presente Normativa e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore economico sul portale e sulla casella di posta elettronica certificata dell'Operatore economico medesimo.

Resta inteso che BUSITALIA potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze dandone comunicazione sul Portale.

È esclusivo onere dell'Operatore economico il controllo costante del portale e della casella di posta elettronica certificata del medesimo e, quindi, la conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

Gli Operatori economici sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente Normativa; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

Gli Operatori economici si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento





delle attività istituzionali di BUSITALIA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d'asta, gli accordi di cartello.

Per la determinazione del tempo nella tenuta del Sistema di Qualificazione, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT)), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari.

Agli Utenti del Sistema Informatico possessori di un Account, è imputata qualunque azione compiuta all'interno del Sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso l'utilizzo del proprio Account.

L'Operatore economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto della normativa vigente da parte del Gestore del Sistema Informatico stesso, né di BUSITALIA, ed il medesimo Operatore economico è, pertanto, responsabile in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito.

Gli Operatori economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di cancellazione dal Sistema di Qualificazione. A tal riguardo, qualora il responsabile del Sistema di Qualificazione ravvisi una discrasia tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo *ex* art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, verranno adottati tutti i provvedimenti consequenziali, non esclusa la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ove ne ricorrano i presupposti.

L'Account necessario per l'accesso e l'utilizzazione del Sistema informatico è personale e deve essere conservato dagli Operatori economici con la massima diligenza e non deve essere divulgato o, comunque, ceduto a terzi.

Gli Operatori economici sono tenuti ad utilizzare l'Account sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, senza recare pregiudizio al Sistema, agli Utenti e/o a terzi.

Gli Operatori economici in possesso di Account si obbligano a comunicare immediatamente al Responsabile del Sistema di qualificazione di BUSITALIA l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o abusivo di tale strumento, esonerando espressamente BUSITALIA ed il Gestore del Sistema Informatico da qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account.

Per esigenze di sicurezza, ogni anno sarà necessario procedere alla modifica della password, con le modalità indicate nel portale, fermo restando che in ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei codici assegnati saranno ritenuti vincolanti ed imputabili al titolare dell'Account.





Nel caso in cui un Operatore economico abbia dimenticato il proprio Account, dovrà richiedere a BUSITALIA, seguendo le indicazioni riportate sul portale, le modalità di assegnazione di un nuovo Account.

Tutti gli Operatori economici iscritti nel Sistema di Qualificazione sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e conservazione dello strumento della firma digitale, esonerando espressamente BUSITALIA da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsivoglia natura, che fossero arrecate agli stessi o a terzi a causa dell'utilizzo e conservazione dello strumento della firma digitale.

Con l'utilizzo dell'Account e/o della casella di posta elettronica certificata dell'Operatore economico, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il Sistema, sono imputati incontestabilmente al soggetto cui sono stati rilasciati.

Le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono riferibili all'Operatore economico iscritto e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.

Tutti gli atti e i documenti dell'istanza devono essere sottoscritti a mezzo di certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'articolo 29, comma l, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA.

Non si considerano validi ed efficaci atti e documenti non sottoscritti secondo la modalità richiesta.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oltre alla firma elettronica rilasciata da un ente ricompreso tra quelli accreditati da DigitPA ovvero accreditati in altri Stati dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, parag. 2, della direttiva 1999/93/CE, si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- *a)* il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti può costituire causa di Sospensione o cancellazione dal Sistema di Qualificazione, oltre che di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Articolo 13: Pubblicità

L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato in conformità all'articolo 168 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale





della Repubblica Italiana, sul Portale Acquisti BUSITALIA, sul sito dell'ANAC e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

BUSITALIA si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota l'esistenza del Sistema.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli Operatori economici, mediante pubblicazione sul portale di BUSITALIA.

BUSITALIA comunicherà con le modalità di cui ai precedenti paragrafi la propria intenzione di porre fine al Sistema.

Eventuali istanze di qualificazione, aggiornamento ed estensione della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cessazione del Sistema non possono essere prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei sei mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso in questione.

Il materiale documentario necessario per la qualificazione ed estensione è consultabile e scaricabile dal Portale Acquisti, segnatamente, nella "Area Visibile ai Fornitori" della sezione Allegati della RDI i cui estremi identificativi sono riportai al precedente art. 3.1.

Articolo 14: Cancellazione volontaria

L'Operatore Economico può cancellarsi in ogni momento dall'Elenco dei Fornitori Qualificati Economici, fermi restando gli obblighi già assunti, comunicando la propria intenzione.

Articolo 15: Garanzie e manleva

Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare ed a tenere indenne la BUSITALIA, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa BUSITALIA, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema di Qualificazione.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema di Qualificazione, BUSITALIA si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

BUSITALIA è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici presso il contatto eletto come domicilio indicato in fase di registrazione





Articolo 16: Trattamento dei dati personali

BUSITALIA tratta i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e/o indirettamente dall'Operatore Economico, ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del processo di qualificazione del Fornitore per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi dei Fornitori, nonché per l'espletamento delle procedure di gara ed affidamento, ivi incluse le attività di verifica pre-stipula. L'informativa completa è disponibile sul Portale Acquisti all'indirizzo https://eprocurement.gruppofs.it/ e costituisce parte integrante del presente documento. Con l'inoltro dell'Istanza di Qualificazione, il Candidato dà l'autorizzazione al trattamento dei propri dati per le già menzionate finalità.

Articolo 17: Foro Competente

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione della presente Normativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 18: Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Normativa, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione della stessa, si applicano le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.;
- D.Lgs. 7 marzo-2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

Le disposizioni della presente Normativa sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione della medesima.

In ogni caso, BUSITALIA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare alla presente Normativa tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario e nazionale.

In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate sul Sistema.